

3192

fr

1

1 luglio 2014

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria generale del DDPS
Affari giuridici DDPS
Maulbeerstrasse 9
3003 Berna

Procedura di consultazione concernente la Legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn)

Gentili signori,
Egregi signori,

in relazione alla procedura di consultazione citata promossa dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) con specifico scritto del 26 marzo scorso vi trasmettiamo, le nostre osservazioni relative all'avamprogetto di legge federale sulla sicurezza delle informazioni (LSIn).

Premessa

Anzitutto condividiamo lo scopo e l'impostazione della revisione legislativa, intesa a creare basi legali uniformi per la gestione della sicurezza delle informazioni nell'ambito di responsabilità della Confederazione, con lo scopo di adeguare la protezione delle informazioni e la sicurezza nell'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) alle esigenze di una società dell'informazione moderna e interconnessa, nonché di eliminare le lacune e i punti deboli del diritto vigente.

Infatti la sicurezza delle informazioni è un tema da sempre sensibile la cui rilevanza è stata oggetto di un'attenzione mediatica sempre maggiore negli ultimi anni. La tempistica con cui il problema viene oggi affrontato dalla Confederazione può sembrare tardiva ma la legge proposta ha quale scopo principale di consolidare e coordinare quanto già esiste e permetterà di valutare correttamente e con il dovuto anticipo le future minacce, legate alla continua diffusione di sistemi TIC, alla delocalizzazione dei dati e alla loro sempre maggiore interconnessione.

Pertanto basi legali di rango legislativo chiare e di alta densità normativa si giustificano in modo particolare in questo settore, in cui vengono in parte operate ingerenze gravi nei diritti fondamentali che tutelano la libertà personale, la personalità e la sfera privata dei cittadini (art. 10 cpv. 2 e 13 Cost.).

Annotiamo ancora come la nuova legge dovrebbe regolare la sicurezza delle informazioni indipendentemente dal tipo di supporto (elettronico o cartaceo) ma pare evidente come la stessa sia principalmente orientata verso le nuove tecnologie.

Osservazioni al rapporto esplicativo:

Evidenziamo innanzitutto come le conseguenze sui processi dei livelli istituzionali segnatamente le implicazioni di ordine procedurale nei vari livelli istituzionali coinvolti, ancorché non direttamente legati al tema sicurezza non vengono sufficientemente messi in rilievo, senza peraltro che vi siano indicazioni specifiche (punto 1.2.2 Campo d'applicazione, pag.17).

In merito alla clausola di esenzione ("opting out"; punto 1.2.7 Esecuzione, pag. 26), osserviamo come l'autonomia nell'emanare disposizioni di applicazione combinata con l'applicazione per analogia anche a altre autorità federali pone le basi, a nostro avviso, per una difformità di applicazione che in ambito di un tema quale la sicurezza non è la soluzione ideale.

Per quanto riguarda la struttura unica centralizzata, riteniamo che i vari ruoli indicati per i servizi "inter-autorità" (punti 1.3.2 nuovo disciplinamento dell'organizzazione a livello della Confederazione e 2.1.6 Organizzazione ed esecuzione) non sono chiaramente definiti e sembrano per certi versi contraddittori o peggio ridondanti.

Naturalmente la promulgazione della LSin comporterà delle conseguenze operative a livello cantonale: andranno infatti verificate le conseguenze che la nuova legge, in particolare per quanto attiene alla classificazione delle informazioni, avrà sui sistemi utilizzati dall'Amministrazione cantonale e sulle procedure in uso; i sistemi interconnessi Cantone – Confederazione dovranno probabilmente essere adattati per soddisfare le nuove norme (punto 3.2 Ripercussioni sui Cantoni e Comuni, pag. 80).

Per quanto concerne poi il tema dell'adattamento delle basi legali, annotiamo che dovrà essere approfondita l'eventuale modifica di leggi settoriali negli ambiti in cui servizi dell'Amministrazione cantonale forniscano informazioni a servizi dell'Amministrazione federale. Esempio: le norme sulla sicurezza relativa alle aziende dovranno essere applicate per la scelta di prodotti informatici utilizzati in modo interconnesso con la Confederazione? Vi sono riferimenti della legge cantonale sull'archiviazione verso il diritto superiore (Legge federale sull'archiviazione) che richiedono delle modifiche?

Osservazioni puntuali ad alcuni articoli

Di seguito presentiamo puntuali osservazioni relative a singole disposizioni dell'avamprogetto di legge.

Art. 1 - Scopo

Riteniamo anzitutto che l'elenco degli scopi della normativa sia troppo limitativa, nella misura in cui si riferisce espressamente solo alla tutela degli interessi pubblici (in particolare della Confederazione) mentre richiama quelli di privati solo indirettamente (rapporto esplicativo, commento all'art. 1 cpv. 2 del disegno). L'esigenza di tutelare i diritti della personalità e la sfera privata (e quindi i dati personali), come pure i segreti professionali, di fabbricazione e di affari – che certifica in fin dei conti l'affidabilità e la fiducia nei confronti dei servizi che trattano questi tipi di informazioni in virtù del diritto speciale o perché fornite da terzi con l'impegno di salvaguardarne la confidenzialità – non dovrebbe essere confinata solo implicitamente nel disposto (lett. e). Riteniamo che questi elementi, peraltro riconosciuti anche dallo stesso Consiglio federale nel suo avamprogetto (rapporto esplicativo, commento all'art. 1 cpv. 2 lett. e del disegno), vadano espressamente indicati, anche solo a titolo esemplificativo, adeguando la pertinente lettera della norma. Parimenti, e in questa misura, andrebbe inserito nel periodo

introduttivo del capoverso 2 il richiamo anche alla tutela degli interessi privati (e non solo pubblici).

Art. 3 - Rapporto con la legislazione speciale

Con riferimento al capoverso 1, condividiamo il principio secondo cui le disposizioni della legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione (LTras) sull'accesso ai documenti ufficiali trovino applicazione sia alle informazioni non classificate sia a quelle classificate in base alla LSIn (ad uso interno, confidenziale, segreto). Sarà poi il risultato dell'usuale ponderazione degli interessi in base alla LTras (art. 7) a giustificare eventuali limitazioni del diritto di accesso alle informazioni.

Quanto al rapporto della LSIn con altre leggi federali, il capoverso 2 indica correttamente che la LSIn va considerata come diritto completivo con particolare riferimento alla protezione dei dati personali. Ciò significa che i dati personali nel settore di compiti delle autorità federali continueranno, giustamente, a essere trattati secondo la LPD e, per quanto riguarda le misure di protezione (organizzative, tecniche, fisiche e in materia di personale) verranno integrate dalle pertinenti e puntuali disposizioni della LSIn. Ciò significa al contempo che dati personali essenziali per la salvaguardia della sicurezza pubblica potranno essere classificati secondo le prescrizioni della LSIn senza che questo intacchi o quanto meno relativizzi, il carattere generale e trasversale della LPD.

Art. 31 cpv. 3 lett. a

Consideriamo l'indicazione di cui alla lett. a riduttiva siccome tiene conto della tecnica in uso attualmente. Reputiamo, pertanto, che sarebbe opportuno modificare la formulazione in modo da poter tener conto di eventuali sviluppi di tecnologie future; ciò avrebbe il pregio di non dover necessariamente por mano ad una modifica legislativa.

Art. 37 cpv. 1

Non mettiamo in discussione il principio della norma che condividiamo. Ci domandiamo unicamente quali potrebbero essere le conseguenze nel caso di un diniego del consenso della persona da sottoporre al controllo.

Art. 39 cpv. 1

Per il controllo di sicurezza di base, i servizi specializzati per i controlli di sicurezza relativi alle persone competenti per la valutazione del rischio per la sicurezza possono acquisire dati sulla persona da sottoporre al controllo facendo anche capo a registri (cfr. lett. d ed e). Per la Polizia, in modo particolare, che dispone di numerose banche dati contenenti numerose informazioni (per esempio "il giornale cantonale"), risulta indispensabile poter disporre di una definizione precisa di questo termine per evitare di utilizzare dati non pertinenti per lo scopo.

Art. 43 cpv. 1 lett. d

Trattasi di una norma che oseremmo definire di "salvaguardia" o di "riserva" allorché nessuna delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a-c siano applicabili. Questa proposta non ci soddisfa; infatti neppure il commento del rapporto esplicativo permette di comprendere se a seguito di una simile dichiarazione, trascorso un determinato periodo, il risultato della valutazione viene riesaminato.

Art. 50

Consideriamo che i tempi indicati per la ripetizione di un controllo di sicurezza siano troppo ampi. Proponiamo di eseguire i controlli di base entro 5 anni e quelli ampliati entro i 3 anni.

Art. 82 – Trattamento di dati personali

Questa disposizione costituisce la base legale per l'elaborazione (in particolare, la raccolta e la trasmissione) di dati personali rilevati nell'attuazione di misure predisposte per sventare pericoli per la sicurezza delle informazioni. Anche se, come traspare dal commento al disegno di art. 82 cpv. 1 e 2 LSin, non ha luogo alcuna identificazione di persone e i dati non sono destinati a essere successivamente elaborati per altri scopi, questa disposizione è necessaria, poiché anche solo gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni vanno potenzialmente considerati come dati personali.

Nella misura in cui una persona non viene identificata, l'avamprogetto (cpv. 1 ultima frase) prevede, conseguentemente, che una persona non debba essere informata del trattamento.


Nel caso in cui una persona venisse identificata sulla base di questi dati personali, ne dovrebbe essere informata, quanto meno dal momento in cui non dovesse più sussistere un motivo di pericolo (analogamente alle procedure in materia di osservazioni di persone, inchieste mascherate e indagini in incognito, rette dagli art. 283, 298 rispettivamente 298d CPP). A questo riguardo la formulazione del capoverso 1 appare troppo blanda e la pur puntuale descrizione nel rapporto esplicativo non è sufficiente. Proponiamo, pertanto, di completare l'art. 82 LSin con un quarto capoverso che preveda, in caso di identificazione dell'utente, che questi ne sia informato e che i relativi dati possono essere comunicati alle autorità competenti.

Competenze e diritto applicabile in materia di protezione dei dati

Il rapporto esplicativo (punto 1.3.1.2) descrive l'organizzazione della protezione dei dati ma omette di indicare il ruolo dell'Autorità cantonale di vigilanza e controllo in materia (nel nostro Cantone l'incaricato cantonale della protezione dei dati), quando le autorità cantonali sono incaricate dalla Confederazione ad esercitare attività sensibili sotto il profilo della sicurezza e sono pertanto assoggettate alla LSin (art. 2 cpv. 2 lett. f). Nella misura in cui quest'ultima disposizione precisa che tali autorità sono sottoposte alla vigilanza della Confederazione si intende verosimilmente la vigilanza tecnica e non quella inerente alla protezione dei dati. È importante rilevare come, indipendentemente dal tipo di atto giuridico che attribuisce o demanda loro un compito pubblico federale (mandato o delega di funzione), gli organi pubblici cantonali non diventano organi federali e rimangono pertanto assoggettati – oltre che al diritto federale speciale che ne definisce e delimita il rispettivo mandato o la delega di funzione – anche al diritto cantonale, in particolare a quello sulla protezione dei dati. Riteniamo pertanto necessario che il futuro messaggio precisi in questo senso – eventualmente con riferimento all'art. 89 del disegno - che la vigilanza della Confederazione non intacca le competenze dell'Autorità cantonale di vigilanza e controllo in materia di protezione dei dati personali, che rimangono quindi garantite.

Sperando che le nostre osservazioni possano essere considerate e ringraziandovi per averci consultato, cogliamo l'occasione per esprimervi, gentili signore e egregi signori, l'espressione della nostra stima.

Il Presidente:

M. Bertoli 

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella 

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (joerg.debernardi@ti.ch, nicolo.parente@ti.ch, renata.gottardi@ti.ch, sara.guerra@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.